



Ordinanza n. 02 del 12 ottobre 2020

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO DEL PARCO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO N.1 del 18/10/2018.

Visto:

- la L. R. n. 28 del 20/11/2017 e ss.mm.ii. che ha istituito il Parco Naturale Regionale del Vulture e relativo Ente di gestione;
- La L.R. 47/97 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;
- il D.P.G.R. n. 9 del 23/01/2018 è stato nominato Commissario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture il dott. Francesco Ricciardi;
- il D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 con cui è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;
- il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 103 del 13/03/2018 di nomina del Revisore unico dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture;
- il Decreto n. 54 del 26/09/2020 sono state attribuite deleghe per la responsabilità nei procedimenti amministrativi afferenti all'area tecnica, al Geom. Gilio Carlo.
- la nota Prot. N. 0048570 del 18/10/2018 della Prefettura di Potenza – Ufficio di Gabinetto;

Preso atto delle segnalazioni pervenute dall'Associazione Castanicoltori del Vulture;

Ritenuto, nelle more di approvazione del Piano del Parco e dei regolamenti di attuazione, di dover regolamentare, anche in via temporanea, l'affluenza dei turisti in montagna nel periodo di raccolta delle castagne;

IL COMMISSARIO EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

INDICE

- Articolo 1- Fonti normative
- Articolo 2- I prodotti secondari di bosco
- Articolo 3- Tesserini –validità
- Articolo 4- Raccolta
- Articolo 5- Numero massimo di tesserini
- Articolo 6- Quantitativi
- Articolo 7- Agevolazioni
- Articolo 8- Conservazione delle condizioni di riproducibilità del bosco
- Articolo 9- Divieti
- Articolo 10- Vigilanza
- Articolo 11- Sanzioni
- Articolo 12- Procedure per l'irrazionamento delle sanzioni amministrative
- Articolo 13- (Limitazione della circolazione con veicoli a motore sulle strade interne e secondarie del Parco)
- Articolo 14 -Gestione dei proventi
- Articolo 15 - Normativa di rinvio

4 h



ARTICOLO 1 (FONTI NORMATIVE)

1- Il Parco Naturale Regionale del Vulture, interviene con la presente ordinanza temporanea ai sensi della L.R. n. 28/2017 e s.m.i. e delle "Prescrizioni di massima di Polizia Forestale", nelle more della redazione del Regolamento previsto dalla legge istitutiva.

ARTICOLO 2 (PRODOTTI OGGETTO DELL'ORDINANZA)

1- Ai fini della presente ordinanza sono considerati prodotti secondari di bosco:
a- semi di piante forestali: castagne, noci e ghiande;
b- strame.

ARTICOLO 3 (TESSERINI - VALIDITA')

1- L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari di bosco nell'intero territorio del Parco e Aree Contigue, secondo le norme dettate dalla presente ordinanza e dalle leggi nazionali e regionali che trattano la materia, è consentita:

- prioritariamente ai cittadini residenti nei Comuni del Parco e in subordine ai cittadini non residenti per scopi turistici e sociali esclusivamente nella porzione di castagneto delimitata nell'allegata planimetria (All. 1) ed evidenziata con il n. 4;
- ai castanicoltori che presenteranno istanza in esecuzione di specifico avviso pubblico emanato da questo Ente Parco per le aree evidenziate nell'allegata planimetria (All.1) e distinte come di seguito:
 - a) Area – settore n. 1 – "castagneto da frutto di pregio";
 - b) Area – settore n. 2 – "castagneto di media qualità";
 - c) Area – settore n. 3 – "castagneto di media qualità".

2- Per consentire l'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco sull'intero territorio del Parco, secondo le norme dettate dalla presente ordinanza e dalle leggi nazionali e regionali che trattano la materia, viene rilasciato su delega del Parco, dal Comune su cui insiste la richiesta di accesso e raccolta, un tesserino/autorizzazione come segue:

a- per i cittadini residenti nei Comuni del parco della durata di **anni uno**, annualmente rinnovabile previa pagamento del contributo annuale di € 20,00 (venti) da versare su C.C.P. intestato alla Tesoreria dei Comuni del Parco interessati dalla richiesta di autorizzazione.

b- Per i cittadini non residenti:

- della durata di **mesi uno** previo versamento di un contributo una tantum di € 40,00 (quaranta);
- della durata di **due giorni** (fine settimana) previo versamento di un contributo di € 10,00 (dieci);
- della durata di **un giorno** previo versamento di un contributo di € 5,00 (cinque).

4 h



3- Per il rilascio del tesserino (sia per i residenti che per i non residenti) l'interessato dovrà produrre domanda su apposito modello già fornito dal Parco ai Comuni, allegando la seguente documentazione:

- 2 (due) fotografie formato tessera (una da applicare sul tesserino e l'altro da conservare agli atti dell'Ufficio);
- fotocopia di valido documento di riconoscimento;
- ricevuta del versamento del contributo previsto al precedente comma 2 versato su C.C.P. intestato alla Tesoreria dei Comuni del Parco interessati dalla richiesta di autorizzazione.

4- Il tesserino non può essere rilasciato a persone inferiori ad anni 14.

ARTICOLO 4 (RACCOLTA)

1- La raccolta potrà essere effettuata da chiunque ne abbia titolo o abbia ottenuto il permesso nei boschi e nei terreni demaniali regionali e comunali non gravati da precedente concessione ad uso di castagneto da frutto, presenti nel perimetro del Parco incluso l'area contigua esenti da ulteriori divieti;

2- la raccolta è vietata a tutti durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole;

3- il titolare del tesserino è tenuto ad esibire a chi esercita l'attività di vigilanza assieme al tesserino medesimo la ricevuta attestante l'avvenuto versamento del contributo previsto;

4- il titolare della concessione annuale (castanicoltori selezionati dall'Avviso Pubblico) per i settori n.1 – n. 2 – n. 3 come individuati nell'allegata planimetria, sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni di polizia forestale per la raccolta a scopo commerciale delle castagne, con la possibilità di praticare la pulizia del sottobosco per la migliore fruibilità sostenibile della raccolta dei semi.

ARTICOLO 5 (NUMERO MASSIMO DI TESSERINI)

1- Ai fini di una regolare e ordinata raccolta dei prodotti secondari di bosco nel territorio del Parco, nel rispetto del patrimonio naturale esistente il numero massimo di presenze giornaliere autorizzate, in possesso del tesserino da rilasciare è determinato in 400 (si rilasciano seguendo l'ordine di presentazione della domanda);

2- tale limite potrà essere variato con atto Amministrativo del Parco.

ARTICOLO 6 (QUANTITATIVI)

1- La quantità dei prodotti raccolta giornalmente deve essere contenuta nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile e comunque non superiore ai seguenti valori:

a) semi di piante forestali Kg 50;

2- i castanicoltori titolari della concessione annuale per i settori n.1 – n. 2- n. 3 come individuati nell'allegata planimetria, i proprietari, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, di terreni siti in agro dei Comuni del Parco e delle aree contigue ma non residenti sono liberi dal rispetto dei limiti quantitativi alla raccolta nei settori indicati e nei propri fondi;



- 3- sono esclusi dai limiti sopra riportati i semi di castagne, noci ed i semi di ghiande raccolte dai residenti, in quanto forniscono un reddito integrativo e visto anche il loro uso nell'alimentazione del bestiame;
- 4- il Commissario del Parco, con propria ordinanza, potrà vietare la raccolta dei semi in quelle zone ove, secondo il parere dei Carabinieri Forestali o dei tecnici dell'Ente Parco, detta raccolta possa compromettere la rinnovazione del bosco;
- 5- la raccolta di stame nelle zone boscate può essere effettuata solo a seguito di autorizzazione rilasciata dal commissario del Parco dietro domanda dell'interessato;
- 6- tale autorizzazione dovrà specificare la zona, i tempi ed i modi della raccolta nel rispetto delle norme sancite dalla Prescrizioni di massima di Polizia Forestale vigenti nella Regione Basilicata.

ARTICOLO 7 (AGEVOLAZIONI)

- 1- Al fine di sostenere eventuali iniziative produttive capaci di valorizzare il vasto patrimonio agro-silvo-pastorale del Parco incluso l'area contigua attraverso l'utilizzazione delle varie risorse disponibili e di creare significativi effetti propulsivi nel territorio, l'Ente Parco, può, su domanda concedere agevolazioni di raccolta, in caso di accertata esuberanza di produzione, dei prodotti secondari di bosco senza le limitazioni quantitative previsti dall'art. 6 che precede;
- 2- l'agevolazione potrà essere concessa ai cittadini residenti nei Comuni del Parco da almeno 5 anni i quali effettuano la raccolta stessa per integrare il loro reddito oppure che provvedono alla lavorazione e commercializzazione dei suddetti prodotti come fonte di lavoro stagionale;
- 3- in particolare possono ottenere tali agevolazioni di durata annuale, le seguenti categorie di residenti ultraquinquennali:
 - a- coltivatori diretti;
 - b- gestori di boschi a qualunque titolo;
 - c- soci di cooperative agro-forestali;
 - d- soci di cooperative costituite da cittadini che non hanno una occupazione stabile.
- 4- Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni gli interessati ogni anno dovranno presentare al Parco una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali si ritiene di aver diritto alle agevolazioni.

ART. 8 (CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RIPRODUCIBILITA' DEL BOSCO)

- 1- Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-boschivo del Parco è necessario praticare la raccolta dei prodotti secondari di bosco nel rispetto della conservazione e propagazione della specie oggetto di raccolta.
- 2- E' vietato, pertanto, estirpare, tagliare o comunque danneggiare le piante o parti di esse.
- 3- E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari di bosco nelle aree rimboschite.
- 4- Per ogni comportamento in violazione al presente articolo il trasgressore sarà punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, se il fatto non costituisce reato.

f l



ARTICOLO 9 (DIVIETI)

- 1- Il Parco, anche su parere di Associazioni operanti a tutela dei prodotti secondari di bosco, può interdire la raccolta:
- in zone determinate per motivi silvo-colturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne;
 - per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di consentire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema;
 - in aree di particolare valore naturalistico.

ARTICOLO 10 (VIGILANZA)

1- La vigilanza è affidata agli Organi di Polizia Municipale dei comuni del Parco, ai carabinieri Forestali, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Ambientale Regionale, alle Guardie Venatorie Provinciali, alle guardie delle Associazioni di Protezione Ambientale.

ARTICOLO 11 (SANZIONI)

- 1- Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
- esercizio della raccolta da parte del cittadino, sia residente che non residente, senza autorizzazione valida: da € 100,00 a € 300,00;
 - mancato porto del tesserino: da € 10,00 a € 30,00;
 - uso di tesserino e/o autorizzazione altrui, o contraffatta od alterata: da € 100,00 a € 300,00, salvo le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;
 - raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona, fino al 50% di eccedenza: da € 50,00 a € 150,00;
 - raccolta effettuata oltre i limiti di quantità consentiti per persona, eccedenza superiore al 50%: da € 150,00 a € 500,00.
- 2- Ogni comportamento in violazione all'art. 8 il trasgressore sarà punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.
- 3- I proprietari di terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari residenti o non residenti sono liberi dal rispetto dei limiti quantitativi alla raccolta nei propri fondi, come già indicato nell'art. 6 della presente ordinanza.
- 4- Per le violazioni alle disposizioni di cui al successivo art. 13, i trasgressori saranno puniti ai sensi della vigente normativa in materia di codice della strada (D.Lgs. n. 255/1992 e regolamento di attuazione).

ARTICOLO 12 (POCEDURE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE)

- 1- Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.
- 2- Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei prodotti raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrare la legittima provenienza, nei seguenti casi:
- raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore al 50%;



- b- violazione delle disposizioni relative alle modalità di raccolta stabilite nell'art. 8 della presente ordinanza;
- c- esercizio della raccolta nelle zone interdette.
- 3- In conformità di quanto previsto dalla L. n. 689/1981 la confisca si riferisce al prodotto della violazione, pertanto dovrà essere valutato caso per caso.
- 4- Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.
- 5- In ogni caso il confiscato viene distrutto in loco, ovvero consegnato dal Parco ad Enti o Istituti di beneficenza.
- 6- Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.
- 7- Il Parco Naturale Regionale del Vulture si riserva la facoltà di accertare il rispetto delle norme di cui all'ordinanza de quo e la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti al fine del rilascio dei tesserini/autorizzazioni, anche nei mesi successivi alla scadenza delle autorizzazioni per la raccolta dei prodotti secondari di bosco.

ARTICOLO 13

(Limitazione della circolazione con veicoli a motore sulle strade interne e secondarie del Parco)

- 1- Nel periodo dal 18/10/2020 al 30/11/2020, si ritiene necessario regolamentare la circolazione dei veicoli sulle vie di accesso al Monte Vulture e specificatamente sulle vie di collegamento alle aree forestali aventi tipologia di castagneto (forestale e da frutto) ubicate all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale del Vulture come riportate nell'allegata planimetria (All.2), accertato che nel periodo della raccolta delle castagne le strade in questione sono invase da turisti indisciplinati che spesso mettono a repentaglio e soqquadro i castagneti con pregiudizio per la sicurezza ed incolumità delle persone e delle cose.
- 2- Sono interdetti dal 18/10/2020 al 30/11/2020 il transito, la fermata nei due sensi di marcia a tutti i veicoli sulle vie di accesso al Monte Vulture e specificatamente sulle vie di collegamento alle aree forestali aventi tipologia di castagneto come individuate nell'allegata planimetria (All.2), ad eccezione:
 - dei cittadini residenti;
 - dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli siti nelle predette aree;
 - operatori economici del settore agricolo previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco;
 - operai e maestranze necessarie per la raccolta delle castagne nei castagneti da frutto dei privati o in concessione da parte dei demani comunali o regionali previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco;
 - tutti coloro i quali siano muniti di idonea autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.
- 3- Gli Uffici Tecnici dei Comuni interessati provvederanno all'installazione di idonea segnaletica stradale atta ad evidenziare i divieti e gli obblighi di cui alla presente ordinanza, garantendone sempre il corretto funzionamento con personale immediatamente reperibile.
- 4- Gli addetti alla vigilanza come individuati al precedente art. 10, gli Ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale, di cui al D. Lgs. 285/1992 possono adottare ulteriori prescrizioni, che verranno attuate attraverso gli agenti o ufficiali, anche in deroga alla presente ordinanza e necessarie a garantire la sicurezza pubblica.



ARTICOLO 14

(GESTIONE DEI PROVENTI)

1- Il Parco destinerà il 50% dei proventi annui ricavati del rilascio delle autorizzazioni alla costituzione di un fondo per interventi di miglioramento territoriale ed ambientale, l'ulteriore 50% è destinato in quota di incasso ai Comuni del Parco che rilasciano i tesserini/autorizzazione.

ARTICOLO 15

(NORMATIVA DI RINVIO)

1- Per quanto non stabilito dalla presente ordinanza si fa rinvio alle norme della Legge Statale e Regionale in materia ed alle disposizioni esecutive di attuazione.

2- Avverso al presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente, è ammesso ricorso al T.A.R. Basilicata e al competente Ministero LL.PP. per chiunque abbia interesse all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura del segnale apposto.

Potenza, 12 ottobre 2020

Responsabile di Area Tecnica

Carlo Gilio

Il Commissario

Dott. Francesco Ricciardi